

N. R.G. 1212/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott. Carla Ciofani	Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 1212/2019 R.G., trattenuta in decisione all'udienza di P.C. 15.09.2020, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20), scaduti il 7.12.2020, **vertente**

TRA

MARTINICCHIA ANDREA e DI STEFANO MAURA elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Rosa ed Antonella Tatananni, che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di procura a margine dell'atto di appello.

APPELLANTI

E

COCCIA VINCENZO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giulianova, presso e nello studio degli avv.ti Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini, che la rappresentano e difendono, sia separatamente che congiuntamente, in forza di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2019 pubblicata in data 8.04.2019 – appalto.

Conclusioni delle parti:

Per gli appellanti:



“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello riformare la Sentenza impugnata e, per l’effetto, preliminarmente dichiarare la carenza di giurisdizione ovvero il difetto di competenza del Giudice Ordinario per essere l’oggetto della causa coperto dalla clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto di appalto che espressamente prevede la devoluzione delle controversie ad un Collegio di tre arbitri e per l’effetto annullare o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto; nel merito revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo di cui al n. 3559/2014 r.g. del Tribunale di Teramo, emesso in data 18/08/2012, depositato in pari data e notificato in data 26/09/2014 e dichiarare non dovute le somme richieste, ovvero in ulteriore subordine rideterminare l’importo complessivo delle somme riconosciute come dovute in virtù delle motivazioni sopra esposte; con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Per l’appellata:

“Chiede che l’On.le Corte d’Appello di L’Aquila, contrariis rejectis, voglia dichiarare la propria incompetenza, ovvero, in via subordinata, confermare integralmente la sentenza impugnata e rigettare l’appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza –resa all’esito del giudizio n. 4726/2014, promosso da Martinicchia Andrea e Di Stefano Maura con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1417/2014 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della Società Coccia Vincenzo a R.L., dell’importo di Euro 16.067,91 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo corrispettivo dell’opera realizzata in loro favore costituita da struttura in cemento armato per una villetta unifamiliare), del quale avevano denunciato la nullità (per essere la controversia devoluta alla cognizione di collegio arbitrale) e comunque invocato la revoca (sostenendo di aver pagato per intero il corrispettivo dell’appalto nella misura contabilizzata di Euro 64.882,47)— il Tribunale di Teramo così statuiva: **“-Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dal quale dovranno essere detratte le somme versate dagli opposenti alla società opposta successivamente alla notifica del d.i.; - condanna gli opposenti in solido a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi E. 5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”.**

1.1. Il Tribunale preliminarmente disattendeva l’eccezione di difetto di giurisdizione/incompetenza sollevata dagli opposenti sulla scorta della previsione di cui all’art. 11 del contratto di appalto.



In particolare, premesso che secondo l'insegnamento della Suprema Corte in caso di dubbio sulla portata della clausola la stessa deve essere interpretata in via restrittiva, evidenziava che l'art. 11 testualmente disponeva: *“qualsiasi controversia o vertenza o riserva posta tra le parti in relazione all'interpretazione del presente capitolato che non potrà essere comporta amichevolmente sarà risolta con giudizio arbitrale”*.

Sosteneva, pertanto, che, facendo riferimento la clausola alle controversie in materia di interpretazione del contratto, la stessa non poteva trovare applicazione alla controversia in esame che riguardava la richiesta di pagamento per lavori eseguiti e non pagati.

1.2 Quanto al merito, dato atto che dalle risultanze processuali emergeva che: - le parti avevano sottoscritto in data 26.03.2013 un contratto di appalto che prevedeva il prezzo di E. 67,893,20, oltre IVA; - i committenti avevano nominato un tecnico di loro fiducia, nella persona dell'ing. Barbara Masucci, quale progettista, direttore di lavori, coordinatore e responsabile della sicurezza, espressamente prevedendo all'art. 8 *“Il Direttore dei Lavori, nominato dal Committente, vigila affinché l'esecuzione delle opere avvenga in conformità dei disegni e dei patti contrattuali ... è tenuto a fornire all'appaltatore ... gli elementi particolari di progetto; ... a procedere in contraddittorio con l'impresa alla misurazione delle opere, alla redazione della contabilità ... a redigere il conto finale ed effettuare o assistere ai collaudi”*; - la ditta Coccia Vincenzo aveva provveduto ad eseguire i lavori richiesti, come confermato dalla CTU, ed aveva poi proceduto alla misurazione delle opere ed alla redazione della contabilità in contraddittorio con l'incaricato della committenza (direttore dei lavori Ing Masucci) che aveva confermato la correttezza della esecuzione di tutte le opere, comprese quelle non previste dal contratto originario; - il direttore dei lavori aveva autorizzato l'emissione di fatture della appaltatrice n. 78/2013 per E. 4.000,00 (pagata); n. 1/2014 per E. 10.000,00 (pagata); n. 5bis/2014 per E. 6.000,00 (pagata); n. 11/2014 per E. 10.000,00 (pagata), n. 45/2014 per E. 30.000,00 (pagata), n. 53/2014 per E. 10.882,47 (a saldo lavori previsti da contratto, non pagata), n. 54/2014 per E. 5.185,44 (a saldo lavori extracontratto, non pagata):

1.3. Rilevava che la somma totale dovuta dagli oppositori in base al contratto sottoscritto, come risultante dalla contabilità approvata dagli stessi a mezzo del loro delegato, era pari ad E. 73.142,20, oltre IVA al 4% pari ad E. 2.925,71, per un ammontare di E. 76.067,90.

1.4. Spiegava che al momento del deposito del ricorso gli oppositori avevano versato l'importo di E. 60.000,00 sicché erano debitori del residuo importo di E. 16.067,90 (importo



oggetto di ingiunzione), mentre successivamente al deposito del ricorso avevano versato l'ulteriore importo di Euro 4.882,47.

1.5. Dava atto che anche l'elaborato del CTU aveva confermato l'esatta esecuzione dei lavori da parte da parte della Coccia Vincenzo S.r.l., pur avendo riconosciuto qualche lieve differenza di prezzo rispetto al tariffario regionale, prezzo che, in quanto concordato, andava riconosciuto prevalente rispetto al tariffario.

1.6. Riteneva pertanto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che da esso dovevano essere detratte le somme versate successivamente alla sua notifica.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari opposenti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali hanno denunciato: **1) Violazione di legge art. 1362 c.c. e ss., violazione e/o erronea interpretazione del contratto, mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c.; erroneità della motivazione; 2) Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove documentali fornite. Illogicità ed omessa ed insufficiente motivazione.**

2.1. Con il primo motivo si dolgono dell'erroneità della decisione del primo giudice in punto di rigetto dell'eccezione di arbitrato, sostenendo in particolare: - che la convenuta opposta in sede di costituzione nulla aveva obiettato relativamente alla richiamata valenza ed applicabilità della clausola compromissoria, sicché erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto come ammessa la circostanza; - che il giudicante non aveva correttamente interpretato il disposto dell'art. 11 del contratto, che, pur facendo riferimento alle controversie riguardanti l'interpretazione del contratto, doveva essere inteso come riguardante anche la materia dell'inadempimento o della risoluzione del contratto stesso.

2.2. Con il secondo motivo rilevano che l'opposta non era riuscita ad assolvere in alcun modo all'onere probatorio riguardante la richiesta di pagamento degli ulteriori Euro 6.000.00 per lavori contrattuali, insufficiente rivelandosi la produzione del computo metrico non sottoscritto dai committente, ma unicamente dal direttore dei lavori, peraltro solo per ricevuta.

Quanto ai lavori extracontrattuali evidenziano che, oltre a difettare la prova dell'incarico (da fornirsi in forma scritta), vengono in rilievo le risultanze della CTU, ove è stata rilevata una supervalutazione dei prezzi applicati per i lavori extracontratto nella misura di Euro 639,39, rispetto al prezzario regionale, e non era inoltre stato in grado di verificare la effettiva effettuazione della lavorazione indicata al punto 1) del computo "fornitura e posa in opera di stabilizzato..." per Euro 375,00 + IVA



Sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno espungere la somma di Euro 1.011,84 (E. 639,39+375,00) oltre IVA.

Deducono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto concordati i maggiori prezzi applicati rispetto a quelli previsti dal prezzario regionale e che altrettanto erroneamente ha affermato che l'emissione di tutte le fatture era stata autorizzata dal direttore dei lavori (al riguardo rilevano che il direttore dei lavori non ha affatto autorizzato l'emissione della fattura n. 5bis/2014, fattura peraltro illegittimamente emessa).

3. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita l'appellata eccependo ex art. 819 ter c.p.c. l'inappellabilità della decisione con la quale il giudice ha affermato la propria competenza; evidenziando l'inconciliabilità della richiesta effettuata nel merito rispetto all'invocata declaratoria di incompetenza del giudice ordinario; ad ogni modo contestando nel merito il gravame, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

4. Nel corso dell'udienza del 15.09.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assunto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., nella loro massima estensione.

5. L'appello non è meritevole di accoglimento.

6. Va subito disatteso il **primo motivo di gravame**.

6.1. Si premette che palesemente infondata si rivela l'eccezione di improponibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata, avverso la parte della decisione che ha ricettato l'eccezione di incompetenza, per essere (a dire della difesa dell'appellata) detta parte della decisione impugnabile solo con regolamento di competenza secondo quanto previsto dall'art. 819 ter C.P.C.

Invero nella specie -ove il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di incompetenza, ha affrontato e risolto tutte le altre questioni dibattute tra le parti, decidendo la causa nel merito- trova applicazione la previsione dell'art. 43 C.P.C sicché l'appello deve ritenersi ammissibile.

6.2. Tanto preliminarmente chiarito va rilevata l'infondatezza del rilievo formulato dagli appellanti in punto di violazione dell'art. 115 C.P.C., dovendo al riguardo rilevarsi come il principio di non contestazione riguardi unicamente i fatti e non possa trovare applicazione alle tesi propugate dall'attore circa la valenza o efficacia di una determinata previsione contrattuale.

6.3. Infondati appaiono inoltre le censure formulate dagli appellanti in ordine alla interpretazione dell'art. 11 del contratto.



Ribadito che l'art. 11 del contratto di appalto intercorso tra le parti prevede testualmente *“qualsiasi controversia o vertenza o riserva posta tra le parti in relazione all'interpretazione del presente capitolato che non possa essere composta amichevolmente sarà risolta con giudizio arbitrale...”*, si rileva che la decisione del primo giudice si rivela corretta ed in linea con l'orientamento interpretativo espresso da Cass. 1213/2017 che, in fattispecie analoga alla presente, ha chiarito che *“la clausola compromissoria relativa alla sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi “causa petendi” nel contratto medesimo, ovvero, nella specie le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte”*, oltretutto ribadendo il principio secondo cui *“poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale”* (principio affermato da Cass. 22841/2007 e da Cass. 8575/2005).

7. Infondate si rivelano anche le plurime censure in cui si articola **il secondo motivo di gravame**.

7.1. Premesso che il primo giudice ha correttamente ricostruito la vicenda contrattuale oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, si ribadisce in questa sede che l'opposta ha fornito in giudizio la prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, avendo prodotto: **1)** il computo consuntivo delle opere da contratto, contenente l'analitica descrizione delle opere e la specifica indicazione delle dimensioni e quantità delle opere, nonché dei prezzi unitari e complessivi applicati, il tutto per complessivi Euro 68.156,20 recante sottoscrizione *“per presa visione ed accettazione”* del direttore dei lavori nominato dai committenti, ing. Barbara Masucci; **2)** il computo consuntivo delle opere fuori contratto, contenente l'analitica descrizione delle opere e la specifica indicazione delle dimensioni e delle quantità delle opere, nonché dei prezzi unitari e complessivi, il tutto per complessivi Euro 4.986,00, recante sottoscrizione *“per presa visione sulla sola quantità delle lavorazioni con riserva sui prezzi unitari da definire con la committenza secondo contratto”*.

7.2. A fronte di tali produzioni risulta dimostrata l'esecuzione delle lavorazioni contrattuali per Euro 68.156,20 (da maggiorarsi di IVA secondo le previsioni contrattuali sì da pervenirsi



all'importo di Euro 70.882,45) e di lavorazioni extracontrattuali per Euro 4.986,00 (da maggiorarsi di IVA, sì da pervenirsi all'importo di Euro 5.185,44).

7.3. Il rilievo di parte appellante secondo cui nella specie difetterebbe, quanto alle lavorazioni fuori contratto, la prova del conferimento dell'incarico da parte dei committenti, risulta contrastato dalle risultanze della espletata prova testimoniale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori nominato dai committenti, ing. Barbara Masucci, la quale ha riferito che le opere fuori contratto descritte nel relativo computo versato in atti furono commissionate dalla committenza ed approvate dalla direzione dei lavori, confermando inoltre che le opere in argomento furono verificate ed approvate dopo la loro realizzazione dalla committenza o dalla direzione dei lavori.

7.4. Le risultanze sopra esposte in punto di effettiva realizzazione delle opere extracontrattuali descritte nel computo oggetto di analisi al superiore paragrafo 7.2. risultano confermate dalle emergenze della espletata CTU che, se hanno escluso la possibilità (stante l'alterazione dello stato dei luoghi all'atto del sopralluogo) di procedere "alla verifica della fornitura e posa in opera di stabilizzato fonte cava compreso spanditura, rullatura e compattatura" (ma si è detto che la realizzazione di tale opera deve ritenersi acclarata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal direttore dei lavori), hanno attestato l'esecuzione delle restanti lavorazioni a regola d'arte.

7.5. Con riferimento ai prezzi applicati alle opere extracontratto, premesso che secondo quanto emerso dalla CTU i prezzi indicati nel computo appaiono leggermente superiori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale anno 2013 (con una maggiorazione pari a circa 600,00 Euro), si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto dovuto l'importo indicato nella fattura n. 54/2014 per E. 5.185,44 per le opere extracontratto, trattandosi di opere commissionate dai committenti, verificate ed approvate dalla direzione dei lavori, dovendosi in questa sede ulteriormente precisare che la riserva operata in ordine ai prezzi al momento della sottoscrizione del computo (ove il direttore dei lavori formulava riserva sui "*prezzi unitari da definire con la committenza secondo contratto*") deve ritenersi superata nel senso dell'approvazione dei prezzi da parte della committenza, attesa la successiva autorizzazione da parte della direzione dei lavori all'emissione della fattura n. 54/2014 che quei lavori riguardava.

7.6. Per il resto le contestazioni attengono alla illegittima emissione della fattura n. 5bis/2014 ed alla asserita mancata autorizzazione a detta emissione da parte del direttore di lavori.



Sul punto, evidenziato che la fattura in disamina riguarda parte del corrispettivo dovuto per i lavori contrattuali e ribadito che per gli stessi si dispone del computo metrico approvato dal direttore dei lavori che attesta la debenza dell'importo di Euro 68.156,00 oltre IVA, si rileva che del tutto irrilevanti appaiono, al fine di escludere la complessiva debenza dell'importo di Euro 68.156,00 oltre IVA (per un totale di Euro 70.882,45) per i lavori contrattuali, le contestazioni relative a profili meramente formali in punto di regolarità della emissione della fattura n. 5bis/2014 (che riguarda parte del corrispettivo relativo ai lavori contrattuali).

7.7. Acclarata pertanto la debenza per lavori contrattuali ed extracontrattuali del complessivo importo di Euro 76.067,89 (Euro 70.067,89 + Euro 5.185,44) ed acclarato l'avvenuto versamento, anteriormente al deposito del decreto ingiuntivo, dell'importo di Euro 60.000,00, con residuo debito di Euro 16.067,89, corretto nella sostanza si rivela la decisione del primo giudice che ha confermato il decreto ingiuntivo con la precisazione che dall'importo di Euro 16.067,89 si sarebbe dovuto detrarre l'importo di Euro 4.882,47 successivamente corrisposto dagli opposenti.

7.8 Dal punto di vista formale tuttavia la pronuncia si rivela erronea in quanto il primo giudice avrebbe dovuto procedere alla revoca del decreto ingiuntivo e condannare gli opposenti al pagamento della differenza tra l'importo di Euro 16.067,89 e l'importo di Euro 4.882,47.

7.9 Tale errore formale può in questa sede essere corretto senza che ciò vada ad influire sul regime delle spese della procedura monitoria e del giudizio di opposizione (trattandosi di pagamento effettuato dopo l'emissione del decreto ingiuntivo subito riconosciuto dalla creditrice che ha poi agito per la differenza) o sulla valutazione di completa infondatezza dell'appello.

8. In conclusione l'appello deve essere rigettato e gli appellanti vanno condannati al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).

9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1) **RIGETTA** l'appello;
- 2) **CORREGGE** l'impugnata sentenza nel senso di cui in motivazione e per l'effetto **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e **CONDANNA** gli opposenti (odierni appellanti) al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 11.185,44 oltre agli interessi al tasso e con la decorrenza indicati nel provvedimento monitorio, alle spese della procedura monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo, ed alle spese del giudizio di opposizione come liquidate nella sentenza di primo grado;
- 3) **CONDANNA** gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Euro 3.777,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
- 4) **DA' ATTO** ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 15.12.2020

Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Carla Ciofani

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone

